

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1692

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CARLI, RENZULLI, BREDA

Presentata il 15 ottobre 1987

Norme per lo sviluppo delle attività economiche della regione Friuli-Venezia Giulia e della provincia di Belluno

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge coglie nella generalità le motivazioni ed i contenuti del progetto di legge « Provvedimento per lo sviluppo delle attività economiche nella regione Friuli-Venezia Giulia e nella provincia di Belluno » — formulati in data 4 marzo 1987 dal Comitato ristretto costituito *ad hoc* presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati nella scorsa legislatura — riformulando l'articolato sulla base di nuove opportunità ed istanze e con l'obiettivo fondamentale di affidare la realizzazione degli interventi alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la parte di sua competenza, per riconfermare in tal modo per la stessa quel ruolo progettuale e quell'autonomia gestionale delle risorse, che rappresentano una delle caratteristiche peculiari dello Statuto della regione medesima.

Il testo si articola in otto capi che trattano rispettivamente:

Capo I - Norme generali;

Capo II - Interventi per favorire i traffici e la cooperazione economica internazionale;

Capo III - Agevolazioni per iniziative economiche;

Capo IV - Agevolazioni fiscali tributarie e per il contenimento del costo del lavoro;

Capo V - Interventi per favorire la cooperazione internazionale in campo scientifico e culturale;

Capo VI - Interventi a favore della provincia di Belluno;

Capo VII - Norme procedurali;

Capo VIII - Norme finanziarie.

Il capo I, all'articolo 1, definisce le finalità del provvedimento che mira a rimuovere la situazione di marginalità e a valorizzare il ruolo di regione frontaliere della Comunità europea del Friuli-Venezia Giulia promuovendo nel territorio della regione stessa iniziative di cooperazione economica internazionale nonché programmi di sviluppo tecnologico, di ammodernamento e di ricerca delle imprese ivi localizzate.

Lo stesso articolo, limitatamente all'applicazione della legge in discussione ed al fine di consentire l'accesso alle provvidenze previste dalle norme comunitarie, prevede l'equiparazione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia a quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'articolo 2 individua i destinatari delle agevolazioni.

Il capo II, all'articolo 3 prevede interventi per la realizzazione di infrastrutture di base da realizzarsi d'intesa fra le competenti amministrazioni centrali dello Stato e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 4 programma interventi a sostegno dei traffici da parte dei Ministeri competenti in materia e prevede in particolare che il Governo, sentita la regione interessata, istituisca alcune zone franche industriali ed una zona franca aeroportuale secondo le procedure previste dal diritto comunitario.

L'articolo 5 prevede conferimenti specifici al FRIE — Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia — di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modifiche ed integrazioni, per la creazione di una gestione separata mirata ad investimenti relativi ad iniziative economiche di cooperazione internazionale.

L'articolo 6 prevede interventi per l'istituzione di un centro regionale di

scambi con l'estero finalizzato allo sviluppo delle esportazioni regionali di beni e servizi tramite operazioni di contraccquisto, nelle varie forme previste nei commerci internazionali.

L'articolo 7 assegna alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale finalizzato alla concessione di agevolazioni per lo sviluppo dell'interscambio con l'estero.

Il capo III, all'articolo 8, prevede l'assegnazione di specifici contributi alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi finalizzati a favorire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese.

In particolare l'articolo prevede che sia la stessa amministrazione regionale con specifiche leggi regionali a porre in essere gli interventi con l'erogazione di contributi in conto capitale e con l'istituzione di fondi rotativi di settore per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato. L'istituzione dei fondi rotativi, che la normativa regionale dovrebbe allocare presso le strutture di credito speciale operanti nel Friuli-Venezia Giulia, tende a fornire a queste ultime un supporto straordinario di mezzi, che integrati con disponibilità acquisibili attraverso i canali tradizionali del mercato finanziario, consentiranno la costanza nella regione dei flussi di credito agevolato necessari nel tempo a sostenere, settore per settore, il rinnovamento tecnologico, produttivo ed organizzativo delle attività operanti nel territorio.

L'articolo 9 integra e completa il contenuto dell'articolo precedente.

Al comma 1 vengono previsti interventi per ridurre gli oneri di provvista degli istituti di credito speciale presenti nel Friuli-Venezia Giulia mediante la concessione, da parte del Ministero competente, di contributi sulle emissioni obbligatorie degli stessi (tale disposizione ripropone, con opportune modifiche il meccanismo di intervento già adottato con l'articolo 10 della legge n. 64 del 1986).

Il comma 4 ripristina la piena potestà amministrativa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sui fondi della stessa conferiti, sulla base dei disposti di cui all'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, al FRIE - Fondo di rotazione per iniziative economiche, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 - e che, per la successiva entrata in vigore della legge 25 novembre 1971, n. 1401, vengono di fatto sottratti alla discrezionalità gestionale di questa.

In particolare si sottolinea come la norma succitata, con il ripristino della piena potestà gestionale su detti fondi, tenda ad assicurare alla regione stessa la facoltà di avvalersi di nuove metodologie di intervento recuperando a forme di utilizzo più moderne ed aderenti alle esigenze delle iniziative economiche, disponibilità finanziarie, attualmente rigidamente vincolate da norme operative non proprie.

E ciò anche per consentire una ridefinizione delle possibilità di intervento attraverso i fondi rotativi anche alla luce delle nuove disponibilità create dall'articolo 8 della presente proposta di legge.

L'articolo 10 prevede appositi stanziamenti per interventi a sostegno dello sviluppo dell'occupazione e delle attività nelle aree montane del Friuli-Venezia Giulia per perseguire un riequilibrio territoriale dell'economia regionale.

L'articolo 11, al capo IV, prevede agevolazioni fiscali e tributarie già proposte con il vecchio progetto di legge.

Tali agevolazioni riguardano tra l'altro esenzioni ILOR ed IRPEG per le quote di utili reinvestite, l'ammortamento anticipato nel primo periodo d'imposta o nei periodi successivi fino alla concorrenza con il costo dei beni medesimi nonché l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, per le operazioni immobiliari e societarie effettuate per gli scopi di cui all'articolo 1 della proposta di legge.

In particolare poi, collegate alle possibilità d'intervento derivanti dall'istituzione dei fondi rotativi di cui all'articolo

8, viene proposta l'estensione delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, dalla legge 22 marzo 1957, n. 221, dall'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623 o dalla legge 9 febbraio 1963, n. 233, sui contratti di mutuo e di finanziamento agevolati, di diverso tipo, posti in essere in favore delle iniziative economiche e produttive che operano od opereranno nel Friuli-Venezia Giulia.

In considerazione della particolare posizione geografica del Friuli-Venezia Giulia confinante con paesi extracomunitari, l'articolo prevede inoltre, agevolazioni atte a facilitare il commercio frontaliero.

L'articolo 12 prevede, al comma 1, interventi per il contenimento del costo del lavoro con una proroga dei termini di applicazione delle agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché con l'assegnazione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale per l'erogazione, per le stesse finalità, di benefici in attuazione delle normative regionali vigenti e, al comma 2, l'istituzione di un fondo rotativo a primo rischio, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia per l'erogazione di finanziamenti agevolati per gli investimenti relativi a nuove iniziative economiche che incrementano l'occupazione.

L'articolo 13, al capo VI, prevede l'istituzione di un corso presso l'università di Trieste per il conferimento di titoli di *Master* in Scienze e tecnologia riservato a laureati di paesi in via di sviluppo.

L'articolo 14 prevede un intervento per la costruzione della macchina di luce di Sincrotrone nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.

L'articolo 15 prevede l'assegnazione alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia ed italiana in Jugoslavia.

Il capo VI, all'articolo 16 stabilisce una serie di provvidenze a favore delle

attività produttive localizzate nella provincia di Belluno.

Il capo VII, all'articolo 17 stabilisce, infine, le disposizioni per l'attuazione della legge demandando alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia la regolamentazione delle modalità, procedure e

termini per la concessione delle agevolazioni, nonché per l'assegnazione di eventuali deleghe ad altri enti per la gestione delle agevolazioni medesime, nonché le forme di consultazione con le associazioni sindacali e di categoria interessate, mentre il capo VIII, all'articolo 18, fissa le norme di carattere finanziario.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI.

ART. 1.

(Finalità).

1. Per rimuovere la situazione di marginalità e per valorizzare il ruolo di regione frontiera della Comunità europea del Friuli-Venezia Giulia sono istituite le provvidenze straordinarie di durata decennale, di cui alla presente legge, destinate a sviluppare nel territorio della regione stessa iniziative di cooperazione economica internazionale nonché a promuovere programmi di sviluppo tecnologico, di ammodernamento e di ricerca delle imprese ivi localizzate.

2. Limitatamente all'applicazione della presente legge ed al fine di consentire l'accesso alle provvidenze previste dalle norme comunitarie, il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è equiparato a quelli indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

3. Per perseguire le finalità di cui al comma 1, il Governo — sentita la regione Friuli-Venezia Giulia — predispone un programma nazionale di interesse comunitario da finanziare con fondi comunitari, statali, regionali e locali.

4. A tale proposito è costituito, presso il Ministero del tesoro, un apposito fondo a cui lo Stato contribuisce con una somma iniziale di lire 50 miliardi per il periodo 1989-1996, di cui lire 5 miliardi per il 1989.

ART. 2.

(Destinatari).

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono destinate alle imprese e società operanti o che vengono costituite ed operino, con proprie strutture stabili e permanenti, nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che svolgono attività di collaborazione internazionale, che operino su mercati esteri, che realizzino progetti di ricerca o progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime, nonché programmi di innovazione tecnico-organizzativa per una migliore commercializzazione, sui mercati esteri, delle merci prodotte nel territorio regionale.

CAPO II.

INTERVENTI PER FAVORIRE I TRAFFICI E LA COOPERAZIONE ECONOMICA INTERNAZIONALE.

ART. 3.

(Interventi per la realizzazione di infrastrutture di base).

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, ed in particolare allo scopo di favorire la cooperazione economica con le zone frontaliere dei Paesi contermini, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 200 miliardi per il periodo 1988-1996, di cui lire 5 miliardi per il 1988 e lire 10 miliardi per il 1989, per provvedere, d'intesa con le competenti amministrazioni centrali dello Stato, alla realizzazione, nel quadro di un programma complessivo, anche attraverso società a capitale prevalentemente pubblico e con partecipazioni di capitale estero, di infrastrutture di trasporto, quali opere di viabilità e raccordi autostradali, opere ed impianti portuali ed aeroportuali, impianti ai valichi di confine, aree attrezzate per lo stoccaggio e la manipolazione delle merci, nonché altre infrastrutture.

ART. 4.

(Interventi a sostegno dei traffici).

1. Il Ministro dei trasporti provvede, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, a considerare come obbligo di servizio pubblico i trasporti merci da e per l'estero, ovvero destinati o provenienti da oltremare in conformità ad accordi internazionali. Conseguentemente gli organi dell'Ente ferrovie dello Stato adottano per i trasporti merci da e per il confine e gli scali ferroviari interessati tariffe di maggior favore rispetto a quelle minime tecnico-economiche.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme di sostegno e di snellimento delle procedure per le operazioni di commercio internazionale, e che prevedano la possibilità di compiere, nell'ambito del commercio di transito, operazioni di compensazione valutaria e di compensazione tra merci in ambito bilaterale e multilaterale, senza vincoli amministrativi. Particolari facilitazioni sono previste per consentire le operazioni commerciali in valuta non convertibile e che prevedono la libera negoziazione delle valute stesse.

3. Il Governo, sentita la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, provvede a costituire nel territorio regionale alcune zone franche industriali ed una zona franca aeroportuale secondo le procedure previste dal diritto comunitario.

4. Il Governo emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per facilitare lo svolgimento delle attività industriali nei punti franchi di Trieste e nelle zone franche costituite — ai sensi del comma 3 — attraverso la semplificazione delle procedure doganali, dei controlli e degli accertamenti che disciplinano l'ingresso delle materie prime e dei semilavorati nazionali ed esteri e l'esportazione dei prodotti.

ART. 5.

(Fondo di rotazione per iniziative di cooperazione internazionale).

1. Presso il Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE) nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione separata per finanziare investimenti relativi ad iniziative economiche di cooperazione internazionale che operano o che si localizzeranno nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

2. Alla gestione separata è assegnato un contributo speciale dello Stato di lire 50 miliardi di cui lire 10 miliardi per il 1988, lire 20 miliardi per il 1989 e lire 20 miliardi per il 1990.

ART. 6.

(Istituzione di un Centro regionale di scambi con l'estero).

1. È assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario di lire 50 miliardi per l'anno 1990 per l'istituzione di un centro regionale per gli scambi finalizzato allo sviluppo delle esportazioni regionali di beni e servizi tramite operazioni di contraccquisto, nelle varie forme presenti nei commerci internazionali, richieste da paesi dell'Est Europeo e nei paesi extra comunitari e sottosviluppati.

ART. 7.

(Interventi per lo sviluppo dell'interscambio con l'estero).

1. Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 350 miliardi per il periodo 1988-1997, di cui lire 10 miliardi per il 1988 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 al fine di favorire i programmi di penetrazione commerciale delle imprese operanti nel Friuli-Venezia Giulia.

2. Il contributo speciale di cui al comma 1 è finalizzato alla concessione di agevolazioni alle imprese di cui all'articolo 2 per il contenimento dei costi relativi a:

a) programmi di penetrazine commerciale e relative spese pubblicitarie;

b) costituzione di uffici di rappresentanza, di filiali, di centri di assistenza e di depositi all'estero;

c) assicurazioni ed oneri relativi ad anticipazioni bancarie connesse ad operazioni di esportazioni;

d) trasporti di materie prime, semilavorati, macchinari destinati alle imprese localizzate nel Friuli-Venezia Giulia, o da queste provenienti.

CAPO III.

AGEVOLAZIONI PER INIZIATIVE ECONOMICHE.

ART. 8.

(Interventi per favorire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese).

1. Per garantire l'evoluzione e l'aggiornamento tecnologico delle imprese di cui all'articolo 2, nonché per stimolare la ricerca, alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 600 miliardi per periodo 1987-1996, di cui lire 30 miliardi per il 1988 e lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, destinato alla costituzione di fondi rotativi per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato nonché alla concessione di contributi in conto capitale a fronte dei programmi di investimento realizzati dalle medesime imprese.

2. Le modalità ed i limiti degli interventi agevolativi di cui al comma 1 sono stabiliti con apposita legge regionale.

ART. 9.

(Interventi per l'attuazione di finanziamenti agevolati a medio termine).

1. Per le finalità e sulle disponibilità previste dalla presente legge, sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività economiche nel Friuli-Venezia Giulia da parte degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare in detti territori, comprese le sezioni speciali di medio credito, il Ministro del tesoro può concedere un contributo a decorrere dalla effettiva sottoscrizione dei prestiti obbligazionari, e per la durata degli stessi, entro una misura massima pari alla differenza tra il tasso di inflazione previsto nella « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato. A tal fine è autorizzato il limite di impegno decennale di un miliardo di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

2. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 1.

3. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1, gli istituti praticano condizioni di tasso agevolato nella misura fissata dal Ministero del tesoro, su proposta della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

4. Le somme che affluiscono per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzioni anticipate dei mutui erogati utilizzando fondi conferiti ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia al Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, e costituenti la gestione separata di cui all'articolo 5

della legge 23 gennaio 1970, n. 8, possono essere utilizzati, per le finalità previste dal secondo comma dell'articolo 4 della citata legge 23 gennaio 1970, n. 8, e per le finalità di cui alla presente legge, secondo modalità e criteri determinati con propri provvedimenti amministrativi o legislativi dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5. I tassi di interesse agevolati per le operazioni previste dalla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione all'andamento del mercato finanziario.

ART. 10.

*(Interventi a favore
delle imprese in aree montane).*

1. Allo scopo di garantire alle imprese delle zone montane parità di condizioni con le imprese localizzate nel restante territorio per concorrere alle finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale pari a lire 300 miliardi per il periodo 1988-1997 di cui lire 10 miliardi per il 1988 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per lo sviluppo della occupazione e delle attività produttive nelle aree montane. Detta disponibilità è destinata a sostegno delle iniziative produttive mediante l'erogazione di contributi ed agevolazioni, differenziate rispetto a quelle del territorio regionale, per l'acquisto di aree e per la realizzazione di infrastrutture.

2. Le norme di cui al primo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, già prorogate dal decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 790, convertito dalla legge 23 febbraio 1982, n. 47, sono ulteriormente prorogate fino alla scadenza della presente legge per i comuni montani della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

CAPO IV.

AGEVOLAZIONI FISCALI TRIBUTARIE E PER IL
CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.

ART. 11.

(Agevolazioni fiscali e tributarie).

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 che usufruiscono degli interventi agevolativi attivati dalla presente legge, sono concesse le seguenti ulteriori agevolazioni:

a) esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG per la parte di utili impiegata in programmi di ampliamento e aggiornamento tecnologico;

b) ammortamento anticipato nel primo periodo di imposta o nei successivi, oltre la misura massima di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e fino a concorrenza con il costo dei beni medesimi;

c) applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative ad operazioni immobiliari e societarie effettuate per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1;

d) estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 6 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, come modificato dalla legge 9 febbraio 1963, n. 233, alla legge 22 marzo 1957, n. 221, all'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623 sui contratti di mutuo stipulati dagli istituti di credito speciale, sui finanziamenti posti in essere a valere sulle disponibilità dei Fondi di rotazione istituiti dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, sui mutui e finanziamenti comunque attivati con l'utilizzo anche parziale, dei mezzi finanziari conferiti ai fondi stessi, nonché su tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative agli stessi ed alla loro esecuzione ed estinzione;

e) maggiorazione della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, di un importo pari al 4 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette doganali relative ad acquisti, ad utilizzazione mediante locazione finanziaria e ad importazioni derivanti da ordinativi emessi dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1997, relativi a beni materiali ammortizzabili di nuova produzione, consegnati od importati entro il 31 dicembre 1998;

f) per le cessioni di beni destinati all'uso personale o familiare effettuate nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia a persone domiciliate in paesi non aderenti alla Comunità economica europea, lo sgravio di imposta prevista dall'articolo 38-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 623 spetta anche sui beni di corrispettivo unitario inferiore al valore indicato al primo capoverso del medesimo articolo 38.

ART. 12.

(Interventi per il contenimento del costo del lavoro e per l'incremento dell'occupazione).

1. Alle imprese di cui all'articolo 2 che usufruiscono degli interventi attivati dalla presente legge, si applicano le seguenti norme per l'abbattimento del costo del lavoro:

a) proroga di ulteriori quattro anni, rispetto alla durata del contratto di formazione e lavoro, dei termini di applicazione delle agevolazioni di cui al sesto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro di cui allo stesso articolo 3;

b) alla regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 50 miliardi per il periodo

1988-1997 di cui lire 5 miliardi per il 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990 per l'erogazione di contributi alle imprese, anche ai sensi della vigente legislazione regionale in materia del costo del lavoro.

2. Al fine di incentivare l'incremento dell'occupazione, alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo straordinario di lire 100 miliardi per il periodo 1988-1997 per la costituzione, presso il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, di un fondo rotativo a primo rischio, integrabile con provvista ordinaria del medesimo istituto, per l'erogazione di finanziamenti agevolati a sostegno degli investimenti per l'attivazione di iniziative economiche che comportino la creazione di nuovi posti di lavoro.

CAPO V.

INTERVENTI PER FAVORIRE LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E CULTURALE.

ART. 13.

(Istituzione del corso di scienze e tecnologia).

1. L'università degli studi di Trieste è autorizzata a istituire un corso di studi biennali per il conferimento del titolo di *Master in Science and Technology Policy and Management*, gestito d'intesa con le Nazioni Unite e riservato a laureati di paesi in via di sviluppo.

2. Con gli esperti nazionali e internazionali chiamati come docenti, l'università degli studi di Trieste stipula contratti di diritto privato, onnicomprensivi di tutte le prestazioni da svolgersi in Italia e all'estero, anche in deroga all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 14.

*(Costruzione macchina di luce
di Sincrotrone).*

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 75 miliardi da destinare al finanziamento, in misura pari al 50 per cento del costo, della costruzione di una macchina di luce di Sincrotrone nell'ambito dell'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste istituita con la legge 8 agosto 1977, n. 546, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

ART. 15.

*(Interventi a sostegno delle iniziative
culturali delle minoranze linguistiche
delle zone di confine).*

1. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato un contributo speciale di lire 50 miliardi di cui lire 8 miliardi per il 1988, lire 12 miliardi per il 1989 e lire 13 miliardi per il 1990, per sostenere iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena in Italia e della minoranza italiana in Jugoslavia, nonché a favore degli enti culturali ed artistici che svolgano attività all'estero.

2. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 utilizzando l'accantonamento « provvidenze per la minoranza slovena e per la minoranza italiana in Jugoslavia ».

CAPO VI.

INTERVENTI A FAVORE DELLA PROVINCIA
DI BELLUNO.

ART. 16.

*(Provvidenze per il sostegno
delle attività produttive).*

1. Per il sostegno e lo sviluppo delle attività produttive localizzate o che andranno a localizzarsi nella provincia di Belluno è stanziata una somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1988 al 1997.

2. Tale somma è destinata alla concessione di contributi in conto capitale fino al 25 per cento della spesa di investimento con il limite di un miliardo, alle imprese che realizzano attività produttive nel settore industriale o che provvedono all'ampliamento o all'ammodernamento, innovazione, sviluppo tecnologico delle attività esistenti, o che realizzano programmi di penetrazione commerciale all'estero.

3. I fondi di cui al comma 1 sono accreditati alla regione Veneto che con propria legge, sentito il consiglio provinciale di Belluno, stabilisce le modalità e le procedure di intervento, delegandone l'esecuzione alla provincia di Belluno.

4. Alle attività produttive aventi sede nel territorio della provincia di Belluno sono estese le provvidenze e le agevolazioni di cui all'articolo 11 e alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 12 della presente legge.

CAPO VII.

NORME PROCEDURALI.

ART. 17.

*(Disposizioni per l'attuazione
della normativa).*

1. Le modalità, le procedure ed i termini per la concessione delle agevolazioni

previste dalla presente legge al fine di incrementare l'occupazione, di sviluppare la cooperazione internazionale e gli scambi, di rinnovare il sistema produttivo, di contenere i consumi energetici, di favorire l'aumento di produttività dei capitali investiti in attività produttive, nonché le norme per parificare e semplificare gli adempimenti richiesti alle imprese, vengono stabiliti con legge regionale.

2. La legge regionale definisce, inoltre, i casi in cui l'erogazione dei contributi viene delegata ad altri enti e prevede il concorso delle province, delle comunità montane e degli altri enti locali nella programmazione degli interventi.

3. La legge regionale stabilisce altresì le forme con cui vengono consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria sia per la formulazione dei programmi regionali di sviluppo sia per la determinazione dei criteri di concessione delle agevolazioni e dei contributi alle imprese.

CAPO VIII.

NORME FINANZIARIE.

ART. 18.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per il triennio 1988-1990, compresi quelli relativi agli articoli 11 e 12, al comma 3 dell'articolo 10 e all'articolo 13, valutati in lire 100 miliardi per l'anno 1988, e lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1988 utilizzando lo specifico accantonamento.